



DETERMINA N. 25 DEL 24-01-2018

LA DIRETTORA

**OGGETTO: INDIZIONE DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.)
PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE CIG Z9C21DF619**

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "InSieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "InSieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "InSieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.16 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2017/2019, del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 e del Bilancio Economico preventivo 2017 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Premesso che:

- L'Azienda e l'Unione dei Comuni hanno sottoscritto apposito Protocollo operativo per la fruizione di servizi associati da parte di ASC InSieme, approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 41/2017, che prevede al fine di ottimizzare le procedure che ASC usufruisca dei servizi di Personale Associato, Servizi Informatici e Servizio Gare;
- Tra le funzioni inerenti il personale rientra la prevenzione e la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro;
- ASC InSieme ha attivato il servizio di Medico competente previsto a norma del Decreto Legislativo 81/2008 attraverso una convenzione con l'Azienda AUSL e tale convenzione scade il 30/4/2018;

Considerato che:

- è necessario che l'Azienda proceda per affidare il servizio suddetto tramite apposita procedura di gara;
- che la stessa esigenza sorge anche in capo all'Unione dei Comuni per garantire il servizio di Medico competente a tutto il personale dei Comuni e che al fine di affidare il servizio in scadenza ha avviato una procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso per l'individuazione di 5 operatori interessati da invitare a norma dell'art.36 co. 2 lett. b ;

Dato atto che:

- sui Mercati Elettronici di Acquisti in rete e Intercenter da un controllo effettuato alla data odierna non risulta essere presente il servizio di Medico competente e la convenzione Consip in essere non prevede servizi necessari all'azienda;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 dispone "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
- attualmente, ai sensi del disposto dell'art. 38 e dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 le centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e che i Comuni, non capoluogo di provincia debbono rivolgersi alle Unioni di Comuni.

Visti al riguardo:

- il Regolamento di funzionamento del Servizio Associato Gare S.A.G. approvato con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 15 del 27/2/2017;
- il Protocollo operativo per la fruizione dei Servizi Associati da parte di ASC InSieme (ns. prot. n. 4015/2017);

Ritenuto opportuno quindi aderire alla procedura avviata dai Comuni per procedere all'affidamento del servizio di Medico Competente in forma unica e associata;

Precisato che:

- la procedura ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività di Medico competente secondo le specifiche prestazioni oggetto descritte nel capitolato di gara cui si fa specifico rinvio;
- si intende approvare quale allegato alla presente determina il Capitolato speciale d'appalto unico per tutti gli Enti interessati alla procedura;
- l'importo presunto per il servizio necessario ad ASC è pari a euro 15.000 complessivi e che il servizio sarà affidato per tre anni fino al 30/4/2021 con possibilità di proroga di sei mesi per espletamento di nuova procedura di affidamento;
- i requisiti di partecipazione, sia di ordine generale che di ordine speciale, sono quelli dettagliatamente elencati nella lettera di invito che verrà adottata dal Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.

Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è il sottoscrittore dell'atto.

Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 ed il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa:

- 1) di operare tramite procedura negoziata in associazione agli altri enti dell'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett b del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi a cura del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia - S.A.G. per effettuare la procedura di affidamento del servizio di Medico competente fino al 30/4/2018 per un importo complessivo pari a euro 15.000,00;
- 2) di approvare il capitolato speciale di appalto allegato al presente atto dando atto che verrà trasmesso al S.A.G. Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- 3) di dare atto che verrà indicato nella procedura il rispetto del Codice di comportamento di ASC InSieme che ha recepito interamente oò DPR 62/2013 e che dovrà essere accettato dai soggetti partecipanti alla gara.


(Codice di comportamento)


Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

Casalecchio di Reno, 24 gennaio 2018

La Direttrice

Cira Solimene





**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE EX D. LGS. 81/2008 PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- **UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA**
- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**
- **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**
- **COMUNE DI SASSO MARCONI**
- **COMUNE DI VALSAMOGGIA**
- **COMUNE DI ZOLA PREDOSA**
- **AZIENDA SPECIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI ASC INSIEME**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
- Articolo 2 – Durata dell'appalto
- Articolo 3 – Corrispettivo del Servizio ed importo stimato dell'appalto
- Articolo 4 – Prestazioni richieste
- Articolo 5 – Obblighi dell'Aggiudicatario del Servizio
- Articolo 6 – Polizza Assicurativa
- Articolo 7 – Cauzione definitiva
- Articolo 8 – Inadempienze contrattuali e responsabilità dell'Aggiudicatario
- Articolo 9 – Penali
- Articolo 10 – Risoluzione anticipata del contratto
- Articolo 11 – Condizioni risolutiva e diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge 95/2012
- Articolo 12 – Duvri
- Articolo 13 – Cessione del contratto
- Articolo 14 – Subappalto
- Articolo 15 – Fallimento Liquidazione e ammissione a procedure concorsuali
- Articolo 16 – Variazione della ragione sociale
- Articolo 17 – Stipula del contratto e spese contrattuali
- Articolo 18 – Fatturazione
- Articolo 19 – Revisione periodica dei prezzi
- Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 21 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Articolo 22 – Foro competente
- Articolo 23 – Disposizioni finali

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato regola l'affidamento del servizio di Medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in favore dei seguenti soggetti:

- Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
- Comune di Casalecchio di Reno
- Comune di Monte San Pietro
- Comune di Sasso Marconi
- Comune di Valsamoggia
- Comune di Zola Predosa
- Azienda speciale dell'Unione ASC Insieme

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di Medico competente decorrerà dal 1° MAGGIO 2018, o eventuale data successiva di sottoscrizione del contratto, e avrà durata fino al 30 APRILE 2021, o comunque per un triennio decorrente dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Sarà possibile valutare la prosecuzione per ulteriori 6 mesi alle stesse condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'espletamento di ulteriore procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, l'aggiudicatario, su richiesta dell'Ente, è tenuto ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuovo affidatario del Servizio.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED IMPORTO STIMATO

L'importo a base d'asta, a unico ribasso in percentuale su tutte le diverse tipologie di prestazioni, per ciascuna prestazione e per ciascuno degli Enti interessati è il seguente:

- | | |
|---|---------|
| • visita medica preventiva, periodica, cambio mansione, a richiesta | € 30,00 |
| • visiotest | € 17,50 |
| • audiometria | € 17,00 |
| • spirometria | € 16,50 |
| • tariffa oraria per sopralluoghi, riunioni, informazioni, formazione | € 60,00 |
| • stesura relazione sanitaria | € 55,00 |

Per eventuali accertamenti integrativi, quali drug test, esami ematochimici, urine, visite specialistiche il Medico potrà avvalersi di un laboratorio di propria fiducia secondo un tariffario massimo in allegato B, che non è oggetto di ribasso.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sui prezzi delle prestazioni posti a base di gara. Tali offerte saranno espresse indicando in cifra e in lettere il valore percentuale di sconto offerto, come da modello di offerta allegato. Non saranno tenute in considerazione offerte al rialzo.

L'importo triennale totale presunto comprensivo dell'eventuale proroga di 6 mesi riferito a tutti i soggetti coinvolti è di € 98.000,00 così suddiviso:

- importo triennale totale presunto riferito all'Unione ed ai Comuni si attesta in € 69.000,00 oltre ad € 11.500,00 per eventuale proroga tecnica di sei mesi per un totale di € 80.500,00 lordi.
- importo triennale totale presunto riferito ad ASC si attesta in € 15.000,00,00 oltre ad € 2.500,00 per eventuale proroga tecnica di sei mesi per un totale di € 17.500,00 lordi.

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Espletamento del servizio di Medico competente, mediante l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attività, per l'Ente appaltante e per gli altri Enti come sopra indicati:

- Compiti previsti dagli artt. 39, 40, 41, 42 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
- Stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- Effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Redazione dei calendari per l'effettuazione delle visite e tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dai protocolli di sorveglianza;
- Predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno;
- Archiviazione ed elaborazione dei dati e stesura della relazione sanitaria annuale;
- Effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal Medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- Programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- Informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- Assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazione, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa riguardante l'attività di Medico competente;

- Collaborazione con il RSPP nell'individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per il loro abbattimento;
- Collaborazione nell'individuazione dei DPI;
- Stesura relazione sanitaria annuale;
- Stesura relazione sanitaria annuale da spedire al SSN ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
- Assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità);
- Supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione.

Le visite dovranno essere effettuate dal Medico Competente sul territorio di riferimento dei diversi Enti in locali che gli stessi individueranno e metteranno a disposizione.

Nell'allegato A viene riportato il numero di dipendenti attualmente in carico ai singoli Enti dell'Unione, con indicazione delle professionalità.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse degli enti, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte degli enti interessati, non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente l'aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di idonea e valida polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata con primaria Compagnia assicurativa, per danni arrecati a Terzi (tra cui gli Enti) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro/anno. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale, compresi quindi eventuali rinnovi e/o proroghe. L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta, che dovrà essere trasmessa al Servizio Personale Associato prima della sottoscrizione del contratto stesso, non libera l'Affidatario dalle proprie responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla suddetta copertura assicurativa, avendo essa il solo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamata è fatto obbligo all'affidatario di produrre al Servizio Personale Associato idonea documentazione (quietanza/e o nuova/e polizza/e) atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione dei due contratti (Unione dei Comuni e Asclnsieme), deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore contrattuale avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. Ogni stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso

di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie definitive saranno costituite a copertura dell'adempimento dei due contratti che saranno stipulati con l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e con l'Azienda speciale Asclinsieme.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

l'aggiudicatario è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'aggiudicatario è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

L'aggiudicatario risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Gli enti interessati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell'aggiudicatario.

ART. 9 - PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, la Stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante PEC) assegnando all'aggiudicatario 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento dell'aggiudicatario, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo PEC) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte dell'aggiudicatario delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16/03/1942 n. 267) a carico dell'aggiudicatario o il suo fallimento;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico dell'aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 11 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012

Il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER che presenti condizioni contrattuali migliorative.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, il soggetto appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 12 - DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, la stazione appaltante provvederà alla redazione del DUVRI.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione anticipata del medesimo.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura del servizio oggetto del presente contratto, è vietata qualsiasi forma di subappalto.

ART. 15 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario (escluso il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267), il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 16 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

ART. 17 - STIPULA DEI CONTRATTI E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipulazione dei due contratti nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua eventuale registrazione. I contratti saranno sottoscritti digitalmente.

ART. 18 - FATTURAZIONE

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario mensile entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 19 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo contrattuale del servizio sarà fisso ed invariabile, e non potrà essere oggetto di revisione durante tutta la durata del contratto.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ss. mm.

I titolari del trattamento dei dati sono.

- Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia: Direttore generale Segretario Avv. Daniele Rumpianesi;
- Comune di Casalecchio di Reno: La Dirigente Area Risorse Dott.ssa Fabiana Battistini ;
- Comune di Monte San Pietro: La Responsabile del 1° e 2° Settore Dr.ssa Emanuela Rivetta;
- Comune di Sasso Marconi: Responsabile Area di Staff Dr.ssa Cati La Monica;
- Comune di Valsamoggia: La Responsabile del Servizio Finanziario, Economato, Controlli Claudia Barbieri;
- Comune di Zola Predosa: Direttore Area Affari Generali e Istituzionali Dr.ssa Nicoletta Marcolin;
- Azienda speciale dell'Unione dei Comuni ASC Insieme: Direttrice Cira Solimene.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 la Società aggiudicataria si impegna al rispetto per quanto compatibili degli obblighi di condotta indicati:

- Nel Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno;
- Nel Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
- Nel Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
- Nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia;
- Nel Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30 agosto 2017);
- Nel Codice di Comportamento DPR 62/2013 che l'Azienda Asclnsieme ha recepito;
- Nel Codice di Comportamento dell'Unione dei Comuni.

A tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dei soggetti su indicati. Pertanto l'aggiudicatario si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nei documenti sopra indicati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- D.Lgs. n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti”;
- D. Lgs. n. 81/2008;
- Codice Civile.